

COMUNE DI OLTRONA DI SAN MAMETTE
PROVINCIA DI COMO

Rep. N. _____

CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO
DI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PULIZIA STRADE COMUNALI

CUP _____ CIG _____

L'anno duemila _____ il giorno _____ del mese di _____, in Oltrona di San Mamette (CO), presso la sede Municipale sita in via Don Conti n. 3, innanzi a me, Segretario Comunale Dott. _____, autorizzato a rogare ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, visto l'art. 18 del D. Lgs. 36/2023, mediante l'utilizzo dei sistemi informatici, senza l'assistenza di testimoni per avere i signori, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi i Signori:

a) _____ nato a _____ (____) il _____, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di _____, codice fiscale e partita IVA _____, quale Responsabile _____, munito di firma digitale intestata allo stesso e rilasciata da _____, valida ad oggi e non revocata, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b) _____ nato a _____ il _____, residente in _____ (____), n. ____, qualità di legale rappresentante della Società _____ con sede in _____ (____), Via _____, n. ____ codice fiscale e partita IVA _____, munito di firma digitale intestata allo stesso e rilasciata da _____, valida ad oggi e non revocata, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

PREMESSO

1. che con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ in data _____, esecutiva, è stato approvato il Capitolato Speciale d'Appalto per i servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani e igiene ambientale, per un importo di euro _____, di cui euro _____ oggetto dell'offerta di ribasso ed euro _____ per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;

2. che con determinazione a contrarre del Responsabile _____ del Comune di _____ n. _____ del _____ è stato stabilito di procedere alla scelta del contraente tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, demandando alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Como l'espletamento della procedura di gara;

3. che con determinazione del Responsabile _____ del Comune di _____ n. _____ del _____, è stata approvata la proposta di aggiudicazione da parte della Stazione Appaltante, aggiudicando i servizi di cui trattasi alla società _____ per un importo di € _____, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta del _____ %;
4. che è stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti dell'appaltatore con esito positivo e, pertanto, l'aggiudicazione dell'appalto è divenuta efficace, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Con il presente contratto le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
2. Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, il Comune si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:
 - a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
 - b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;
 - c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.
3. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 1, il Gestore si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:
 - a) garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo Articolo 5, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dal Comune in attuazione della normativa vigente;
 - b) realizzare gli obiettivi previsti dal Comune (anche in coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione sovraordinati di riferimento) e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;

- c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma 2, lettera a), del presente contratto, fornendo al Comune tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione *pro tempore* vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto.

Articolo 2 Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato

Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio affidato secondo il modello dell'affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, in adempimento alle deliberazioni del Comune n. del e n. del, nelle quali sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione e le valutazioni effettuate in conformità alla normativa *pro tempore* vigente.

Articolo 3 Perimetro del Servizio affidato

Il Servizio affidato al Gestore mediante il presente contratto è costituito dall'insieme delle seguenti attività:

- Raccolta domiciliare e trasporto della frazione secca residua da smaltire;
- Raccolta domiciliare differenziata e trasporto dei rifiuti biodegradabili da cucine e mense - frazione umida;
- Raccolta domiciliare e trasporto di carta e cartone/tetrapak;
- Raccolta domiciliare e trasporto degli imballaggi in plastica;
- Raccolta domiciliare e trasporto degli imballaggi vetro, di alluminio e banda stagnata;
- Raccolta differenziata e trasporto di farmaci scaduti;
- Raccolta differenziata e trasporto di pile esauste;
- Raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti ingombranti;
- Raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani cimiteriali;
- Servizio di svuotamento cestini;
- Pulizia delle strade e del suolo comunale con mezzi meccanici e manuali;
- Pulizia delle aree pubbliche adibite a manifestazioni/feste in genere;
- Raccolta abiti usati in contenitori;
- Rimozione e trasporto dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale;
- Forniture di sacchi e contenitori di raccolta rifiuti;
- Campagne di educazione ambientale e redazione della carta dei servizi;
- Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti biodegradabili – scarti vegetali (servizio facoltativo);
- Pulizia e spurgo dei pozzetti e delle griglie stradali (servizio facoltativo);
- Spazzamento manuale (servizio facoltativo);
- Raccolta e trasporto delle foglie (servizio facoltativo);
- Rimozione, raccolta materiali contenenti amianto e materiali isolanti (servizio facoltativo);
- Servizi vari a richiesta.

Articolo 4 Durata dell'affidamento

1. Il presente contratto ha durata di 5 (cinque) anni e termina in data
2. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può

essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- sia accertato il pubblico interesse, la convenienza economica e siano verificate le compatibilità di bilancio;
- i risultati dell'appalto siano soddisfacenti, e non siano state accumulate alla fine del triennio un totale di penali, comminate ai sensi dell'articolo 23 – “Penalità” del CSA, pari al 5% dell'ammontare del canone del triennio;
- dal raggiungimento degli obiettivi fissati dal Capitolato e dal Progetto-tecnico presentato in sede di Gara.
- nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, negli eventuali altri casi previsti dalle Parti.

Titolo II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Articolo 5 Corrispettivo contrattuale

1. Il corrispettivo relativo al servizio di gestione dei rifiuti ovvero delle singole attività che lo compongono è determinato secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente.

[INDICARE I CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO AFFIDATO OVVERO DELLE SINGOLE ATTIVITÀ CHE LO COMPONGONO]

2. Le Parti danno atto delle tempistiche e delle modalità di riconoscimento del corrispettivo spettante al Gestore.

Articolo 6 Aggiornamento del corrispettivo contrattuale

1. Il Comune garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario *pro tempore* vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi dalla regolazione vigente.
2. Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni del corrispettivo in corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa delle Parti secondo le modalità di cui al successivo articolo 25.

Articolo 7 Piano Economico Finanziario di Affidamento

1. Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.
2. Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve comprendere almeno i seguenti elementi:
 - il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato;

- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono.
3. Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* di cui al comma 1 deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 8 *Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento*

1. Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* di cui all'Articolo 7, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento.
2. Ai fini dell'aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento*:
- il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento* secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente e lo trasmette al Comune;
 - il Comune, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
 - il Comune adotta il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono.
3. Il Comune assicura, altresì, che l'aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento* effettuato ai sensi del precedente comma 2 consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 9 *Istanza di riequilibrio economico-finanziario*

1. Qualora durante il periodo regolatorio si verificino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta al Comune istanza di riequilibrio.
2. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo Articolo 11, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
3. È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 10 Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

1. Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria *pro tempore* vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misure di risanamento attivabili (tese alla razionalizzazione dei costi di gestione, all'aumento delle entrate e al contenimento delle uscite) non siano sufficienti a preservare i *target* di qualità stabiliti, comprendono, di norma:
 - a) la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;
 - b) la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto.
2. Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.

Articolo 11 Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio

1. Il Comune decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'Autorità la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.
2. L'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dal Comune nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.

Titolo III QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO

Articolo 12 Obblighi in materia di qualità e trasparenza

1. Al presente contratto è allegata la Carta della qualità del Gestore relativa al Servizio affidato redatta in conformità alla regolazione *pro tempore* vigente.
2. Il Gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali, minimi e/o premianti. [INDICARE I CRITERI AMBIENTALI MINIMI/PREMIANTI APPLICATI AL SERVIZIO AFFIDATO O LA SEZIONE DEL CONTRATTO OVE GLI STESSI SONO RIPORTATI.

Titolo IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 13 Ulteriori obblighi del Comune

1. Il Comune è obbligato a:

- a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.

Articolo 14 Ulteriori obblighi del Gestore

1. Il Gestore è obbligato a:

- a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dal Comune;
- b) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti dal presente contratto;
- c) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel *Piano Economico Finanziario di Affidamento*, e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;
- d) trasmettere al Comune le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità;
- e) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che il Comune ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;
- f) dare tempestiva comunicazione al Comune del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo Ente territorialmente competente;
- g) restituire al Comune e/o ad altro ente concedente, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
- h) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal presente contratto;
- i) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- j) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- k) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- l) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto.

2. Qualsiasi questione dovesse insorgere tra stazione appaltante e l'Appaltatore in ordine all'esecuzione dei patti stipulati con il presente contratto, verrà deferita al Foro competente (Tribunale di Como); è escluso il ricorso all'arbitrato.

Titolo V DISCIPLINA DEI CONTROLLI

Articolo 15 Obblighi del Gestore

1. Il Gestore predispone con cadenza annuale una relazione contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente contratto di servizio.
2. Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere e impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti ai servizi oggetto del presente contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'Articolo 16.
3. Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni successivi a quello della registrazione.
4. Il Gestore provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:
 - beni strumentali di sua proprietà con la specificazione di quelli acquisiti dal gestore uscente;
 - beni strumentali di terzi.

Articolo 16 Programma di controlli

1. Il Comune predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 201/22, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.
2. Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Autorità e il Comune anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione *pro tempore* vigente.
3. Nell'ambito dei controlli il Comune verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.
4. Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto del Comune.

Articolo 17 Modalità di esecuzione delle attività di controllo

1. Il Comune effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui all'Articolo 16.

Titolo VI PENALI E SANZIONI

Articolo 18 Penali

1. In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente contratto, il Gestore provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile.

2. Alle inadempienze del Gestore potranno di cui al comma precedente potranno essere applicate le seguenti penali, fatte salve quelle previste dalla regolazione *pro tempore* vigente:
- a. per ritardata o incompleta esecuzione della raccolta dei rifiuti di una singola via, piazza o parte della stessa nei giorni stabiliti: € 200,00 (duecento);
 - b. per mancata pulizia delle aree di deposito delle frazioni di rifiuti oggetto di raccolta a domicilio: € 200,00 (duecento);
 - c. per mancata pulizia delle aree utilizzate per le operazioni di travaso dal mezzo satellite al compattatore: € 200,00 (duecento);
 - d. per mancata esecuzione della raccolta rifiuti di una singola via, piazza o parte della stessa nei giorni stabiliti: € 400,00 (quattrocento);
 - e. per ritardata, incompleta esecuzione del servizio di spazzamento in una singola via o frazione di essa, piazza: € 400,00 (quattrocento);
 - f. per mancata esecuzione del servizio di spazzamento in una singola via o frazione di essa, piazza: € 400,00 (quattrocento); se area di mercato: € 600,00 (seicento);
 - g. per mancanza giornaliera di soffiante: € 250,00 (duecentocinquanta);
 - h. per mancato funzionamento del numero verde: € 100,00 (cento) al giorno;
 - i. per omesso intervento richiesto o per intervento eseguito oltre il termine previsto dal CSA, impartito a mezzo ordine di servizio: € 400,00 (quattrocento);
 - j. per irregolare raccolta delle frazioni degli RSU con conseguente miscelamento e perdita delle finalità per cui è stata costituita la raccolta differenziata: € 2.000,00 (duemila);
 - k. per mancata o irregolare consegna nell'area di stoccaggio o al trattamento di recupero del materiale prelevato mediante raccolta differenziata con conseguente perdita della finalità per cui è stata costituita la raccolta differenziata: € 2.000,00 (duemila);
 - l. in caso di personale in servizio privo della prevista divisa e /o della targhetta personale di riconoscimento: € 50,00 (cinquanta) per addetto e per giorno;
 - m. per l'esecuzione dei servizi di cui al CSA con utilizzo di personale non assunto regolarmente, verrà applicata – per una prima infrazione – una penale di € 3.000,00 (tremila) per ogni persona non in regola con le norme in materia di lavoro; la seconda infrazione comporterà la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art.1456 del C.C;
 - n. in caso di immissione in servizio di mezzi privi della ragione sociale e/o del logo dell'Impresa aggiudicataria: € 100,00 (cento) per mezzo e per giorno;
 - o. in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali assunti in merito a manutenzione, pulizia o riverniciatura dei mezzi sarà applicata una penale di € 300,00 (trecento) per ogni mezzo e per ogni giorno di inadempienza;
 - p. in caso di mancato impiego di mezzi aventi le caratteristiche indicate all'articolo 32 "*Mezzi, materiali ed attrezzature*", del CSA sarà applicata una penale pari a € 200,00 (duecento) per ogni mezzo utilizzato e per ogni giorno di inadempienza;
 - q. in caso di mancata o incompleta attivazione del controllo satellitare, dopo un mese dall'inizio dell'appalto, sarà applicata una penale pari a € 3.000,00 (tremila) per ogni mese o frazione di mese. In caso di guasto, si applicherà una penale pari a € 100,00 (cento) per ogni giorno dal guasto stesso;
 - r. per mancata documentazione di pesatura dei rifiuti contestualmente alle operazioni di raccolta e/o trasporto: € 150,00 (centocinquanta);

- s. per mancato invio dei formulari e/o delle pesate e/o dei riepiloghi mensili entro il giorno 10 di ogni mese: € 500,00 (cinquecento);
 - t. per l'utilizzo di un numero di contenitori insufficiente al corretto e regolare svolgimento delle prestazioni: € 50,00 (cinquanta) per ogni contestazione;
 - u. per l'utilizzo di un numero di mezzi insufficiente al corretto e regolare svolgimento dei servizi: € 150,00 (centocinquanta) a mezzo
 - v. per l'immissione di rifiuti nel circolo di raccolta del Comune, provenienti da circuiti di altri Comuni: € 20.000,00 (ventimila) oltre all'eventuale risoluzione del contratto;
 - w. per mancata realizzazione della campagna di comunicazione: € 5.000,00 (cinquemila);
 - x. per mancata consegna al Comune del calendario ecologico entro il 15 ottobre di ogni anno: € 2.000 (duemila) all'anno;
 - y. per qualsiasi altra violazione dei patti contrattuali non espressamente indicata nell'articolo 23 del CSA potrà essere applicata una penale da un minimo di € 50,00 (cinquanta) ad un massimo di € 1.000,00 (mille), da determinarsi di volta in volta, con provvedimento del DEC, a suo insindacabile giudizio.
3. In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e standard di qualità previsti dal presente contratto, ivi compresi gli obblighi e *standard* aggiuntivi rispetto alla regolazione *pro tempore* vigente, si possono applicare al Gestore medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente per violazione degli standard corrispondenti.
4. Il Comune comunica all'Autorità le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma 3, per le successive determinazioni di competenza.

Articolo 19 Sanzioni

1. Il Comune è tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Articolo 20 Condizioni di risoluzione

1. Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente, le Parti riconoscono che le condizioni di risoluzione per grave inadempimento contrattuale, sono quelle indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Titolo VII CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 21 Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

1. Il Comune è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno dodici mesi prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
2. Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.
3. Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell'inventario dei beni strumentali predisposto dal Gestore, il Comune verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante.

4. Il Comune dispone l'affidamento al Gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
5. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse al Comune, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio affidato.
6. In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dal Comune, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dal Comune unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi; ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, e trova applicazione il successivo Articolo 23.

Articolo 22 Trattamento del personale

1. Il Gestore entrante garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 Garanzie

1. In materia di garanzie, si applica la normativa *pro tempore* vigente, unitamente alle disposizioni del presente contratto.
2. A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, al momento della sottoscrizione il Gestore rilascia idonea garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria per l'importo di €, in base alle disposizioni di legge.
3. Il Gestore si impegna a dare comunicazione al Comune del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.
4. Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte del Comune entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'Ente medesimo, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
5. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

Articolo 24 Assicurazioni

1. Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per

- a) Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale di €;
- b) Protezione dei beni strumentali all'esecuzione del servizio contro i rischi di calamità naturali, per il massimale €.

Articolo 25 *Modalità di aggiornamento e modifica del contratto*

1. Il presente contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:
 - disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
 - provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
 - provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
 - modifiche eventualmente indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori *ratione temporis* vigenti, è ammessa la modifica del Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola di esse.

Articolo 26 *Allegati*

1. Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - del presente contratto:
 - a) Deliberazione del Comune n. del (scelta della forma di gestione);
 - b) Deliberazione del Comune n. del (affidamento del servizio);
 - c) Carta della qualità del servizio oggetto di affidamento;
 - d) Piano Economico Finanziario di Affidamento;
 - e) Inventario dei beni strumentali;
 - f) Elenco del personale trasferito al gestore entrante;
 - g) Elenco delle banche dati relative al Servizio affidato;
 - h) Capitolato Speciale Appalto;
 - i) Progetto tecnico presentato in sede di gara;
 - j) D.U.V.R.I.

Sommario

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI	2
Articolo 1 Oggetto e finalità	2
Articolo 2 Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato	3
Articolo 3 Perimetro del Servizio affidato.....	3
Articolo 4 Durata dell'affidamento.....	3
Titolo II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	4
Articolo 5 Corrispettivo contrattuale	4
Articolo 6 Aggiornamento del corrispettivo contrattuale	4
Articolo 7 Piano Economico Finanziario di Affidamento	4
Articolo 8 Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento	5
Articolo 9 Istanza di riequilibrio economico-finanziario.....	5
Articolo 10 Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.....	6
Articolo 11 Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio	6
Titolo III QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO	6
Articolo 12 Obblighi in materia di qualità e trasparenza	6
Titolo IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI.....	6
Articolo 13 Ulteriori obblighi del Comune.....	6
Articolo 14 Ulteriori obblighi del Gestore.....	7
Titolo V DISCIPLINA DEI CONTROLLI	8
Articolo 15 Obblighi del Gestore.....	8
Articolo 16 Programma di controlli.....	8
Articolo 17 Modalità di esecuzione delle attività di controllo.....	8
Titolo VI PENALI E SANZIONI.....	8
Articolo 18 Penali	8
Articolo 19 Sanzioni	10
Articolo 20 Condizioni di risoluzione.....	10
Titolo VII CESSAZIONE E SUBENTRO	10
Articolo 21 Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente.....	10
Articolo 22 Trattamento del personale	11
Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI	11
Articolo 23 Garanzie.....	11
Articolo 24 Assicurazioni	11
Articolo 25 Modalità di aggiornamento e modifica del contratto.....	12
Articolo 26 Allegati	12